

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1959

(7^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegno di legge:

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (346) (D'iniziativa dei deputati Gitti e Reossi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 73, 74
DE BOSIO, relatore	74
STORCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	74

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Cesare Angelini, Banfi, Barbareschi, Bitossi, Boccassi, De Bosio, Di Grazia, Di Prisco, Fiore, Mancino, Militerni, Moltisanti, Giuseppina Palmbo,

Pecoraro, Pezzini, Simonucci, Tinzi, Varaldo, Zane e Zannini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Storchi.

DE BOSIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gitti e Reossi: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (346) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gitti e Reossi: « Proroga del termine stabilito per i versamenti

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)7^a SEDUTA (22 gennaio 1959)

al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE BOSIO, *relatore*. Con regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, venne costituita una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego. La legge ebbe un'attuazione limitata, data la situazione bellica della epoca. Finita la guerra la legge doveva riprendere la sua attuazione, ma, dato che per ricostituire il fondo con effetto dall'epoca della sospensione della sua esecuzione, sarebbe stato necessario l'esborso di un centinaio circa di miliardi, mentre le imprese dovevano adibire tutte le loro disponibilità alla ricostruzione, con decreto luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 298, venne sospeso il termine per i versamenti al Fondo di accantonamento, in attesa anche di dettare ulteriori disposizioni per disciplinare *ex novo* la materia.

Durante la I legislatura, vennero presentati al riguardo due progetti di legge, uno per iniziativa degli onorevoli De Cocci ed altri, nel maggio 1949, l'altro su proposta dell'allora Ministro per il lavoro e la previdenza sociale onorevole Fanfani, nel novembre 1949.

L'esame dei due progetti di legge non poté venire concluso prima della scadenza della legislatura, per cui decadde.

La risoluzione del problema venne riproposta al Parlamento dall'allora e ancor oggi Ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorevole Vigorelli, in data 28 maggio 1955, con la presentazione del disegno di legge diretto a istituire il « Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati » —, quindi non più « Fondo di accantonamento » di tali indennità —, progetto di legge che venne sottoposto a un approfondito esame da parte della Camera dei deputati e che, nel 1957, venne trasmesso

al Senato e deferito alla 10^a Commissione.

In questa sede il progetto di legge venne riesaminato e discusso ampiamente, su mia relazione, ma la discussione del progetto di legge non poté venire esaurita, per cui, alla vigilia della cessazione della legislatura, con legge 2 agosto 1957, n. 680, venne prorogato il termine per i versamenti all'originario Fondo di accantonamento a tutto dicembre 1958.

Il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gitti e Repossi, presentato il 3 dicembre 1958, e già approvato dalla Camera dei deputati, mira a prorogare tale termine al 31 dicembre 1959, per dare al Parlamento il tempo necessario di esaminare il disegno di legge presentato nuovamente alla Camera dei deputati per iniziativa del Governo.

Il vostro relatore ritiene necessaria tale proroga e opportuno il termine stabilito, per cui raccomanda all'onorevole Commissione di voler esprimere parere favorevole.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono pienamente d'accordo con l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È prorogato fino al 31 dicembre 1959 il termine, stabilito con la legge 2 agosto 1957, n. 680, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

(È approvato).

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

7^a SEDUTA (22 gennaio 1959)

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1959.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari